

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2016
139/2016/R/COM**

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 APRILE 2016, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI, CON EFFICACIA DIFFERITA, RELATIVE
A COMPONENTI TARIFFARIE DI CUI ALLA RTTG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 marzo 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto legge 69/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (di seguito: decreto legge 210/15);
- la legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione con modificazioni del decreto legge 210/15 (di seguito: legge 21/16);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 31 dicembre 2015 (di seguito: decreto 31 dicembre 2015);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita

dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, in ultimo modificato con deliberazione 28 dicembre 2015, n. 659/2015/R/eel;

- la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2013, 180/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 180/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com);
- il testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG), approvato con deliberazione 402/2013/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 438/2013/R/gas);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTRG), approvata con la deliberazione 438/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con deliberazione 514/2013/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con deliberazione 573/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas);
- la parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvato con deliberazione 574/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 675/2014/R/com (di seguito: deliberazione 675/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2015, 451/2015/R/com (di seguito: deliberazione 451/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 657/2015/R/com (di seguito: deliberazione 657/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 138/2016/R/eel) ;
- le comunicazioni della Sogin prot. n. 79870, del 23 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 38355 del 23 dicembre 2015) (di seguito: comunicazione 23 dicembre 2015), prot. n. 12395 del 26 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 6508 del 2 marzo 2016) (di seguito: comunicazione 26 febbraio 2016) e del 29 marzo 2016 (prot. Autorità 9509 del 30 marzo 2016) (di seguito: comunicazione 29 marzo 2016);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. n. . 2353 del 14 marzo 2016 (prot. Autorità 9074 del 24 marzo 2016);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) prot. n. 19778 del 10 marzo 2016 (prot. Autorità 7748 del 14 marzo 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 21/16, prevede che l’Autorità provvede: *“ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa”*;
- con la deliberazione 138/2016/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento per la determinazione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali del sistema elettrico per le utenze non domestiche, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge 210/15, come convertito in legge 21/16;
- il punto 6 della deliberazione 138/2016/R/eel prevede altresì che, nelle more del procedimento avviato ai sensi del punto 1 del medesimo provvedimento, i valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 della deliberazione 657/2015/R/com e successivi aggiornamenti siano applicati alle utenze non domestiche in via provvisoria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuare secondo le modalità che saranno definite con provvedimento adottato in esito al medesimo procedimento;
- conseguentemente, gli aggiornamenti delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema elettrico, per le utenze non domestiche, adottati prima del provvedimento in esito al procedimento di cui alla deliberazione 138/2016/R/eel devono essere considerati a titolo di acconto e salvo conguaglio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 668/2015/R/eel, l'Autorità ha sospeso la regolazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica a partire dal 1 gennaio 2016, rimandando l'aggiornamento della suddetta regolazione all'esito del procedimento di verifica, da parte della Commissione europea, della compatibilità delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato;
- conseguentemente, con la medesima deliberazione 668/2015/R/eel, l'Autorità ha transitoriamente rimosso, a partire dal 1 gennaio 2016, le norme introdotte dal 1 gennaio 2014 che differenziano la struttura delle componenti tariffarie A per i punti in media, in alta e altissima tensione per le imprese a forte consumo di energia elettrica dalle altre utenze;
- in particolare, con la deliberazione 668/2015/R/eel, l'Autorità ha previsto a partire dal 1 gennaio 2016, in relazione alla struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali:
 - per tutti i punti di prelievo in media, alta e altissima tensione l'annullamento delle aliquote delle componenti A2, A3, A4, A5 e As per i consumi, rispettivamente, superiori a 8 GWh/mese e a 12 GWh/mese;
 - per tutti i punti di prelievo, l'annullamento della componente tariffaria Ae;
- i suddetti criteri hanno trovato applicazione con la deliberazione 657/2015/R/com, che ha aggiornato i livelli delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico a partire dal 1 gennaio 2016;
- con la medesima deliberazione 657/2015/R/com, l'Autorità ha altresì confermato, a partire dal 1 gennaio 2016, le riduzioni delle componenti tariffarie di cui al decreto legge 91/14, come calcolate nella deliberazione 675/2014/R/com prevedendo che dette riduzioni fossero transitoriamente applicate a tutti i clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, senza distinzione tra utenze nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica e le altre utenze, non essendo più applicabile, a partire dalla medesima data, detta distinzione;
- il suddetto procedimento di verifica da parte della Commissione europea non risulta ancora concluso.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

in relazione al settore elettrico:

- con la comunicazione 29 marzo 2016 la Sogin ha trasmesso un aggiornamento del piano finanziario per l'anno 2016, rispetto a quello, solo provvisorio, inviato in data 23 dicembre 2015;
- dal suddetto piano finanziario aggiornato, al momento non risultano necessarie ulteriori erogazioni alla Sogin rispetto a quelle già disposte dalla deliberazione 657/2015/R/com;

- l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 69/13 prevede misure per la riduzione della componente A2 della tariffa elettrica a valere sulle maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legge e sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico;
- con il decreto 31 dicembre 2015 è stata data attuazione alle disposizioni di cui al precedente alinea;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto 31 dicembre 2015 prevede che entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero dello sviluppo economico versa alla Cassa le risorse annualmente disponibili di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 69/13;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto 31 dicembre 2015 prevede che l'Autorità, con propria delibera, ridetermina il valore della componente tariffaria A2, in occasione del primo aggiornamento tariffario utile, in misura tale da assicurare una riduzione complessiva di importo corrispondente alla somma versata;
- ad oggi le risorse finanziarie di competenza 2015 e 2016 derivanti dalle disposizioni di cui sopra non risultano essere state versate alla Cassa, e non sono noti né l'effettivo importo né la data di effettiva disponibilità;
- tuttavia, sulla base del programma quadriennale 2016-2019 e del preventivo 2016 trasmesso dalla Sogin con la comunicazione 26 febbraio 2016, si evidenzia che il gettito della componente tariffaria A2 risulta sovradimensionato rispetto agli oneri di competenza previsti;
- con la deliberazione 451/2015/R/com, a valere dal 1 gennaio 2016, la componente tariffaria UC7 è stata adeguata in aumento al fine di compensare la riduzione del gettito per i prelievi di energia reattiva conseguente alle disposizioni di cui alla deliberazione 180/2013/R/eel, nonché in relazione agli oneri previsti di competenza 2015 e 2016 in capo al conto alimentato dalla medesima componente, in aumento rispetto a quelli degli anni precedenti;
- nonostante il suddetto adeguamento, il gettito della componente UC7 risulta ancora sottodimensionato rispetto agli oneri di competenza;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei rimanenti conti di gestione del settore elettrico.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

in relazione al settore del gas

- con la deliberazione 657/2015/R/com il gettito della componente tariffaria UG1 è stato adeguato in diminuzione;
- tuttavia i dati di consumo dei primi mesi del 2016 risultano inferiori rispetto alle previsioni sulla base delle quali sono state elaborate le stime degli oneri di competenza del medesimo anno 2016 in capo al conto alimentato dalla componente UG1;
- con la deliberazione 451/2015/R/com è stato disposto l'adeguamento in aumento delle componenti tariffarie RE e RET a valere dal 1 gennaio 2016; e che detto

adeguamento è stato concretamente applicato con la deliberazione 657/2015/R/com, che ha aggiornato le componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema gas a partire dal 1 gennaio 2016;

- nel corso del 2015 è stata rilevata una suddivisione diversa da quella prevista della percentuale del rispetto dell'obiettivo specifico di risparmio energetico tra settore elettrico e gas, che ha comportato maggiori oneri sul conto alimentato dalle componenti RE e RET;
- la liquidità residua del conto permette tuttavia di rinviare l'adeguamento delle componenti RE e RET al 1 luglio 2016;
- con la deliberazione 451/2015/R/com ha disposto l'attivazione della componente tariffaria ϕ , a valere dal 1 aprile 2016, tenendo conto delle somme già disponibili nel conto alimentato dalla medesima componente;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei rimanenti conti di gestione del settore gas.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare in diminuzione la componente tariffaria A2, riservandosi di effettuare ulteriori riduzioni in relazione a quanto disposto dal decreto 31 dicembre 2015, sulla base delle risorse destinate dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto;
- adeguare in aumento la componente tariffaria UC7;
- prevedere, in via prudenziale, un adeguamento in rialzo della componente tariffaria UG1, a valere dal 1 aprile 2016;
- prevedere, a valere dal 1 luglio 2016, l'adeguamento in aumento delle componenti tariffarie RE e RET;
- confermare, a valere dal 1 aprile 2016, quanto previsto dalle deliberazioni 668/2015/R/eel e 657/2015/R/com, in merito a:
 - porre pari a zero le aliquote delle componenti tariffarie A per tutte le utenze in media tensione, per consumi superiori a 8 GWh/mese, e per tutte le utenze in alta e altissima tensione, per consumi superiori a 12 GWh/mese;
 - annullare l'applicazione della componente tariffaria Ae per tutte le tipologie di utenza;
 - confermare le riduzioni delle componenti tariffarie di cui al decreto legge 91/14, come calcolate nella deliberazione 675/2014/R/com e prevedere

- che dette riduzioni siano transitoriamente applicate a tutti i clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, senza distinzione tra utenze nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica e le altre utenze;
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A_S e A_E in vigore a decorrere dal 1 aprile 2016 sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 1.2 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2016 sono fissati come indicato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento.
- 1.3 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A_S, A_E, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2016, per il soggetto di cui al comma 37.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG₁ in vigore a decorrere dal 1 aprile 2016 sono fissati come indicato nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T in vigore a decorrere dal 1 aprile 2016 sono fissati come indicato nella Tabella 5, allegata al presente provvedimento.
- 2.3 Il valore della componente CV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, di cui al comma 2.3 della deliberazione 129/2015/R/com, è confermato.
- 2.4 Il valore della componente φ , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2016, è posto pari a 0,0231 centesimi di euro/smc, in coerenza con quanto disposto dal comma 4.2 della deliberazione 451/2015/R/com.

Articolo 3

Disposizioni con efficacia differita relative a componenti tariffarie di cui alla RTTG

- 3.1 A decorrere dal 1 luglio 2016, il valore della componente RET è fissato pari a 1,0480 centesimi di euro/smc.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 4.1 Ai sensi del punto 6, della deliberazione 138/2016/R/eel, nelle more del procedimento avviato ai sensi del punto 1 della medesima deliberazione, i valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente provvedimento sono applicati alle utenze non domestiche in via provvisoria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuare secondo le modalità che saranno definite con provvedimento adottato in esito al citato procedimento.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni